

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Liquidazione
<b>Contenuto</b>	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO/V.A.- LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI SENTENZA TAR TOSCANA N. 171/2022 PUBBLICATA IN DATA 14/02/2022 REG. RIC. 1136/2021- FASCICOLO LEGALE N. 2040

<b>Dipartimento</b>	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
<b>Direttore Dipartimento</b>	PESCINI LORENZO
<b>Struttura</b>	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
<b>Direttore della Struttura</b>	FEDERIGI PAOLO
<b>Responsabile del procedimento</b>	RAZZOLINI CRISTINA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
2.918,24	Oneri legali	3B070303	2022

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

### **Premesso che:**

- in data 05/10/2021 il Dott. V.A. notificava all’Azienda USL Toscana centro Ricorso con istanza sospensiva e richiesta di misure cautelari provvisorie promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Reg.Ric.n.1136/2021 per chiedere l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dall’Azienda USL Toscana centro prot.n.69804 del 28/09/2021 con il quale veniva accertato l’inadempimento del ricorrente all’obbligo vaccinale contro il Covid-19, ai sensi del previgente art.4 del D.L. 44/2021;

- in data 07/10/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana pubblicava decreto n.583/2021 con il quale respingeva l’istanza di misure cautelari e fissava per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27/10/2021;

-in data 18/10/2021 l’Azienda USL Toscana Centro dopo essersi costituita formalmente in giudizio, esaminata la documentazione depositata dal ricorrente, ritenendo sussistere il diritto del ricorrente medesimo al differimento del vaccino, comunicava all’Ordine professionale di appartenenza e all’interessato di ritenere privo di efficacia il provvedimento di accertamento impugnato;

- in data 31/12/2021 il Dott. V.A. depositava memoria in cui rappresentava la carenza di interesse a proseguire il giudizio a seguito dell’intervenuta modifica legislativa di cui D.L.n.172 del 26/11/2021 con la quale venivano trasferiti ai rispettivi ordini professionali gli adempimenti di accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, chiedendo la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese;

- in data 14/02/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana pubblicava la sentenza n.171/2020 con la quale dichiarava la cessata materia del contendere e condannava l’Azienda USL Toscana centro al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 2.000,00 oltre oneri accessori di legge;

- in data 16/02/2022 l’avvocato del ricorrente richiedeva all’Azienda USL Toscana centro di provvedere al pagamento delle spese processuali in favore del suo assistito per un importo di € 2.918,24 comprensivo degli oneri accessori di legge come stabilito dalla sentenza sopra indicata;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell’importo di €. 2.918,24 comprensivo del 15% spese generali, iva e cpa in favore del ricorrente Dott. V.A. corrispondente all’importo liquidato a titolo di spese processuali dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con la sentenza n.171/2022, per *compulsum*, in forza dell’efficacia esecutiva della sentenza stessa, senza che ciò costituisca acquiescenza alcuna alla decisione in argomento e salva ripetizione delle somme corrisposte all’esito di un eventuale impugnazione;

**Dato atto** che il costo di €. 2.918,24 derivante dall’adozione del presente atto è attribuito al conto di contabilità generale 3B070303 “Oneri legali” esercizio anno 2022;

**Ritenuto** di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma quarto, della L.R. n. 40 e ss.mm.ii., per non sottoporre l’Azienda ad azione esecutiva;

**Dato atto** che il Direttore della Struttura SOC Affari legali e avvocatura Avv. Paolo Federigi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le

finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Avv. Cristina Razzolini, in servizio c/o la Struttura SOC Affari legali e Avvocatura;

### **DISPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 2.918,24 comprensiva degli oneri accessori di legge in favore del ricorrente Dott. V.A. a titolo di spese processuali come stabilito dalla sentenza n.171/2020 pubblicata in data 14/02/2022 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana emessa nel ricorso Reg. Ric. n.1136/2021 per *compulsum*, in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa senza che ciò costituisca acquiescenza alcuna alla decisione in argomento e salva ripetizione delle somme corrisposte all'esito di un eventuale giudizio di impugnazione;
- 2) di imputare il costo complessivo di € 2.918,24 derivante dall'adozione del presente atto al conto di contabilità generale 3B070303 "Oneri legali" esercizio anno 2022;
- 3) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. per le motivazioni espresse in narrativa;
- 5) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art.42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE**  
**SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA**  
**(Avv. Paolo Federigi)**